

27 OTT 2010  
Prenotato copia il \_\_\_\_\_  
Rilasciato \_\_\_\_\_  
Avv. DAL PAN \_\_\_\_\_  
Applicato \_\_\_\_\_  
Terminato \_\_\_\_\_  
27 OTT 2010  
Il Funzionario \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO-SEZ. I. CIVILE  
PIETROPOLI AVV. FABRIZIO MARCELLO

10416/10  
Sentenza N. \_\_\_\_\_  
Spediz. il 28/09/11  
Depositata il 13/10/10  
Reg. N. 24111/10  
Causa n. 6348/10  
Rep. N. \_\_\_\_\_

ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITTI  
ART. 46 LG 374/91

Ha pronunciato la seguente :

**SENTENZA**

nella causa civile n. 24111/10 R. G., promossa da :

**NUOVA CARROZZERIA TASSO s. n. c.**, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. De Vitis Sebastiano Albano, con sede legale in Collegno (To), via Tasso 50, elettivamente domiciliata in Collegno (TO), c. so Antony n. 26, presso lo studio dell'avv. **Giuliana DAL PAN** (c. f. DLP GLN 77E43L219W) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del presente atto di citazione, con autorizzazione a ricevere le comunicazioni mezzo fax n. 0114116641.

**ATTRICE**

**CONTRO**

**COMPAGNIA ITALIANA DI** \_\_\_\_\_  
P. A. ( P.I. 00774 \_\_\_\_\_ ), corrente in Milano, via Traiano 18, in persona del dott. Roberto Raglini, legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Torino, via Guicciardini n. 3, presso lo studio dell'avv. **Alberto** \_\_\_\_\_ (c. f. \_\_\_\_\_) - email: \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione notificato.

**CONVENUTA**

**OGG:** Rimborso spese legali e fermo tecnico derivanti da cessione di credito.

**CONCLUSIONE DELLE PARTI**

**PARTE ATTRICE**

Voglia il Giudice di Pace Ill. mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;:

In via istruttoria - ammettersi i capi di prova per interpellato e testi, sui capi di cui in premessa contrassegnati con i nn. da 1 a 13 da considerarsi preceduti dalla locuzione "vero che"

- Si indicano a testi salvo indicarne altri: sig. ra Modica Ilenia, residente in Settimo T. se; sig. Pivato Silvano, residente in Torino; avv. Marco Tancredi, residente in Collegno.

Nel merito: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig.

\_\_\_\_\_, conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. \_\_\_\_\_ assicurato per la rca presso la \_\_\_\_\_ ass. ni Spa e di proprietà del sig. \_\_\_\_\_ e per l'effetto

- condannare \_\_\_\_\_ Ass. ni Spa, in persona del legale rappresentante e amministratore delegato pro tempore, con sede in Milano, via \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 149 D. Lgs n. 209/2005, art. 2043

c. c., art. 2054 c.c. al pagamento in favore di parte attrice e a conguaglio del danno patrimoniale, come specificato di premessa, della somma di €. 578,45=a titolo di risarcimento dei danni;

- In ogni caso: accertare il diritto della conchiudente alla refusione nei confronti della convenuta delle spese legali sostenute in fase stragiudiziale per la gestione della pratica risarcitoria e nella misura di €. 578,45= o nella minor somma che il giudice riterrà equo liquidare e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso della stessa somma;

- con rivalutazione monetaria, interessi e fermo tecnico da calcolarsi in aggiunta dell'importo liquidato dal Giudice di Pace ill.mo dalla data del fatto fino ad effettivo soddisfo;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA CPA e 12,50% spese generali.

del presente procedimento, oltre il rimborso forfettario nella misura del 12,50%, IVA e C. P. A. come per legge, e successive occorrendo.

Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/02 si dichiara che il valore della causa è pari ad €. 578,45.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti ed indicare testi negli assegnandi termini, anche al seguito del comportamento processuale di controparte.

Documentazione allegata

### PARTE CONVENUTA

Voglia il Giudice di Pace, *contrariis reiectis*,

Nel merito: Preso atto dell'avvenuto pagamento *ante causam*, da parte della [REDACTED] ASS. NI S. p. A., della complessiva somma di €. 4.560,00 a favore dell'attrice, dichiarare tale importo soddisfacente di qualsivoglia ulteriore pretesa, assolvendo per l'effetto la convenuta da ogni avversaria domanda.

Con integrale compensazione delle spese del giudizio. Produzioni allegata

### ESPOSIZIONE FATTI di CAUSA

Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte dall'ufficiale giudiziario mediante servizio postale e ricevuto dal destinatario il 01.06.2010, l'attrice chiamava in giudizio la convenuta a comparire avanti al G. d. P. di Torino, nei modi e procedure di rito, per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione.

Premetteva che Pivato Silvano, residente in Torino, strada Antica di Grugliasco 201/40/B, era proprietario del veicolo Alfa Romeo tg. CM422LW, assicurato presso [REDACTED] Assicurazioni s. p. a., e che il giorno 04.12.09 (h. 8,00 c.a.) in c. so Regina Margherita era stato urtato da tergo da autovettura Fiat Punto tg. [REDACTED] poiché non aveva mantenuto la distanza di sicurezza, stante che detto veicolo era di proprietà di [REDACTED], assicurata presso [REDACTED] Assicurazioni spa, e condotto da [REDACTED].

Gli stessi sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole e la responsabilità esclusiva nella causazione del danno era assunta dal sig. [REDACTED]. I danni al veicolo del Pivato ammontavano ad €. 4.560,00, come da fattura 50 del 02/03/10 della Nuova Carrozzeria Tasso, e lo stesso cedeva in data 20/01/2010 il credito in favore della esponente ai sensi dell'art. 1260 c. c.



vantato nei confronti della ██████ Assicurazione spa, la quale notificava regolarmente ex art. 1264 c. c. il contratto di cessione con racc. a. r. 01/02/10. Intimata ritualmente, quest'ultima non procedeva al ristoro dei danni nei termini stabiliti di gg. 30 ex art. 148, c. 1, Cod Ass.

La Compagnia stessa, dopo aver sottoposto a perizia il veicolo danneggiato dietro richiesta di risarcimento danni da parte del legale di parte attrice in data 02/03/2010, inviava a mezzo bonifico bancario in data 18/03/2010 direttamente al cliente la somma di €. 4.560,00, senza tenere conto dell'elezione di domicilio di quest'ultimo presso lo studio del procuratore, vanificando in tal modo l'operato del professionista.

Con comunicazione a mezzo fax del 28/03/2010 detta somma veniva trattenuta in acconto del maggior credito risarcitorio e imputata ex art. 1194 c. c. a spese (legali) ed interessi per totali €. 758,05, ripartita in €. 578,45 a titolo spese legali, come da parcella pro forma 28/03/2010 ed €. 180,00 a titolo di fermo tecnico; tuttavia la Compagnia non riscontrava la richiesta avanzata e rimaneva inerte, ragion per cui chiedeva condanna della convenuta al pagamento delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale sostenuta di assistenza e avvio pratica. Il pagamento parziale era avvenuto il 18/03/2010 in violazione dei termini ex art. 148, comma 8, Cod. Ass. (quasi 4 mesi dopo dal sinistro avvenuto il 4.12.2009).

Ricordava che la Suprema Corte aveva riconosciuto il diritto anche alle spese sostenute per l'assistenza legale prima della causa affermando tale principio, come acclarato da alcune sentenze dei giudici di merito, Giudici di Pace.

Richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 26973/08 che affermava il principio dell'assistenza legale nella fase stragiudiziale come danno patrimoniale consequenziale all'illecito. Come pure, ricordava la n. 11606/05 che definiva necessario l'intervento del legale poiché tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare le problematiche in materia di risarcimento danno da circolazione stradale.

Ed infine, la n. 2275/06 che dava la facoltà al danneggiato di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, farsi riconoscere il rimborso delle spese legali relative; nel caso in cui la pretesa risarcitoria fosse sfociata in un giudizio nel quale il richiedente avesse avuto ragione, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del medesimo sarebbero divenute una componente del danno da liquidare e, come tale, dovevano essere chieste e liquidate come spese vive o spese giudiziali.

Alla luce di quanto esposto, la ditta esponente, nella sua qualità di cessionaria del credito ex art. 1260 e segg. c. c. aveva diritto ad ottenere tutti i crediti vantati dal cedente nei confronti della convenuta, quale risarcimento e a definitivo conguaglio per i danni patrimoniali patiti, la somma di €. 578,45 a titolo di spese legali.

**Parte convenuta:** Compagnia [redacted] S. P. A.

Si costituiva in udienza depositava il fascicolo e scambiava con controparte.

La convenuta ricordava il sinistro, come acclarato da controparte e la cessione del credito all'odierna attrice.

Evidenziava la procedura tenuta per il ristoro del danno e la stessa, ricevuta la rituale richiesta di risarcimento il 10.02.2010, procedeva alle verifiche necessarie e, dopo la perizia dell'incaricato [redacted], il liquidatore disponeva affinché gli uffici amministrativi procedessero ad inoltrare l'offerta reale a saldo del danneggiato ed il 09.03.2010, ricevuta la fattura da controparte relativa alle riparazioni datata 02.03.2010, inviavano assegno di complessivi €. 4.560,00a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa risarcitoria. Come correttamente rilevato dal legale avversario, la Compagnia convenuta, per un disguido amministrativo, aveva inoltrato l'assegno (regolarmente incassato) direttamente presso la residenza del danneggiato, procedendo alla chiusura " senza seguito" del sinistro.

In fatto e diritto, esponeva che la Compagnia aveva adempiuto all'onere risarcitorio a seguito del sinistro e che, allorquando la [redacted] Ass. ni aveva effettuato il pagamento, da parte del legale avversario era stata effettuata esclusivamente la diffida prevista dal cod. ass. senza che la richiesta risarcitoria fosse specificata in termini ed entità.

Riteneva che le ulteriori poste di danno non parevano liquidabili poiché l'apporto del legale, se non nullo, si era limitato di una diffida incompleta volta ad attivare la procedura liquidativa che si era perfezionata col riscontro del perito e l'emissione dell'assegno di danno con ammontare arrotondato ai danni riportati.

Evidenziava che erano liquidabili solo i danni come conseguenza immediata e diretta del fatto colposo e, come tali, non potevano ritenersi le spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza di un difensore.

Rispetto al quantum, questa pareva eccessiva in relazione all'attività prestata dal difensore. Infatti, rilevava che le tabelle per liquidazione forfettaria delle spese per un procedimento monitorio ammontavano ad €. 486,00, importo che comprendeva lo svolgimento di molteplici attività e non la redazione di una lettera di diffida, per cui la domanda attorea non doveva trovare accoglimento.

Per quanto concerneva la richiesta di risarcimento danno da fermo tecnico escludeva la risarcibilità in assenza di prova rigorosa e ciò per costante giurisprudenza, citando al proposito Cassazione n. 12820/99 e ne riportava il testo.

Aggiungeva che controparte non aveva specificato i gg. effettivi di fermo tecnico né l'entità della richiesta ed era principio consolidato in giurisprudenza che chi chiedeva tale tipo di danno avrebbe avuto l'onere della prova con le indicazioni minime necessarie a dimostrazione della sussistenza di tale voce ed anche per procedere ad una liquidazione equitativa che non fosse arbitraria.

Nel caso di specie, parte attrice si era limitata ad affermare che di avere trattenuto dall'importo liquidato ante causam dalla Compagnia la somma di €. 180,00 a titolo di fermo tecnico senza onere di prova o di allegazione, per cui la domanda andava rigettata. Aggiungeva che la cessione del credito non comprendeva automaticamente anche il danno da fermo tecnico il cui risarcimento poteva essere richiesto solamente dal titolare del mezzo che non aveva potuto utilizzare il proprio veicolo per il periodo necessario alla riparazione.

\*\*\*\*\*

All'udienza del 28/09/2010, avanti al Giudice Pietropoli avv. Fabrizio Marcello, compariva per parte attrice l'avv. Tancredi Marco, per delega dell'avv. Dal Pan che depositava, e per la convenuta l'avv. [REDACTED] Paolo, sostituto processuale dell'avv. [REDACTED], che si costituiva in udienza con deposito del fascicolo e scambio con controparte.

Parte attrice illustrava l'atto di citazione e precisava che parte convenuta aveva provveduto al pagamento direttamente al danneggiato la somma di €. 4.560,00, eludendo le spese legali a distanza di circa 4 mesi dal fatto. Assumeva che l'attività prestata dal legale ed il sinistro erano documentati ai fini di prova. Si rimetteva sulle spese.

L'avv. [REDACTED] dichiarava che in data 2/3/2010 la Compagnia aveva ricevuto la fattura da saldare per le riparazioni e in data 9/3/10 era stato disposto il pagamento con assegno.

Specificava che la somma di €. 4.560,00 corrispondeva all'importo della fattura. e chiedeva la compensazione delle spese.

Terminata la fase istruttoria, il Giudice tratteneva la causa a decisione poiché matura.

#### **ESPOSIZIONE RAGIONI GIURIDICHE della DECISIONE**

Nel merito, la domanda dell'attrice può essere accolta solo in parte relativamente alla liquidazione delle spese legali, come in appresso specificato.

Nessuna questione sull'esistenza del sinistro e della sua responsabilità che deve essere ascritta al sig. [REDACTED] conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. [REDACTED] assicurato per la r. c. a. presso la [REDACTED] ass. ni Spa e di proprietà del sig. [REDACTED], tra l'altro riconosciuto da controparte con il pagamento della somma di €. 4.560,00 per i danni conseguenti al sinistro.

Le spese legali sono dovute alla concludente nei confronti della convenuta per l'attività professionale prestata nella fase stragiudiziale per la gestione della pratica risarcitoria e come tale deve rientrare tra le spese stragiudiziali liquidabili al professionista.

In questo caso, infatti, le spese sostenute nella fase precedente dell'instaurazione del giudizio sono una componente del danno da liquidare e, come tali, debbono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o di spese giudiziali, ( v. Cass. civ., n. 2275/06).

Tesi riaffermata dalla Suprema Corte con sentenza 26973/08, nella quale si evidenzia che l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituisce danno patrimoniale consequenziale all'illecito secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c. c.). Rispetto al quantum di €. 578,45, questo può essere liquidato pareva in relazione non solo all'attività prestata dal difensore, ma altresì per lo studio della pratica e di ogni altra necessità incontrata in ordine al sinistro occorso, le quali non si compendiano nella sola redazione di una lettera di diffida.

L'attività di difesa è un diritto inviolabile del danneggiato che individua gli strumenti più adatti per garantire i propri diritti, affidando al legale di fiducia l'attività della fase giudiziale che dell'attività stragiudiziale, i cui adempimenti garantiscono i necessari presupposti legali per la corretta instaurazione dell'azione legale.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danno da fermo tecnico è esclusa la risarcibilità in assenza di prova rigorosa e ciò per costante giurisprudenza (Cassazione n. 12820/99), come in atti.

Infatti, controparte non ha specificato i gg. effettivi di fermo tecnico né l'entità della richiesta ed è principio consolidato in giurisprudenza che chi chiede tale tipo di danno ha l'onere della prova con le indicazioni minime necessarie a dimostrazione della sussistenza di tale voce ed anche per procedere ad una liquidazione equitativa che potrebbe ritenersi, nel caso di specie, arbitraria.

Alla luce di quanto esplicitato, la domanda attrice deve essere accolta solo in parte relativamente alle spese legali, oltre accessori

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Giudice di Pace di Torino, sez. I. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:**

1) **Accoglie** la domanda attorea, per le causali in motivazione espresse e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di €. 578,45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

4) **Condanna** la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 210,00, €. 160,00 per onorari ed esposti, €. 20,00 per rimborso spese generali 12,50%, €. 30,00 per esposti, oltre IVA e CPA. come per legge.

Così deciso in Torino,

il 28 settembre 2010

Il Giudice di Pace  
Pietropoli avv. Fabrizio Marcello

IL CANCELLIERE B3  
Leonardo Petracca

228/10



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino, il 13/10/10

IL CANCELLIERE B3  
Leonardo Petracca